

Messaggio

numero
8086

data
24 novembre 2021

competenza
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Rapporto sull'iniziativa parlamentare 19 ottobre 2020 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS "Modifica dell'articolo 4 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (Per un salario minimo dignitoso nella Legge stipendi cantonale)"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio prendiamo posizione sull'iniziativa parlamentare presentata il 19 ottobre 2020 nella forma elaborata dal deputato Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica dell'articolo 4 cpv. 4 della LStip volta all'introduzione di uno stipendio minimo di CHF 48'000.- annui, corrispondente a CHF. 4'000.- per 12 mensilità (CHF 22.- orari) o CHF 3'692.30 se rapportato a 13 mensilità. La richiesta di un salario minimo, così come proposta, trae spunto dall'iniziativa popolare federale sui salari minimi "Per la protezione dei salari equi – Iniziativa sui salari minimi".

Il modello salariale presso l'Amministrazione cantonale, in vigore dal 1° gennaio 2018, si suddivide per classi di stipendio e aumenti annuali e per le prime due classi prevede degli stipendi iniziali inferiori alla soglia di CHF 48'000.- proposta nell'iniziativa in esame. Si evidenzia tuttavia che la Commissione gestione e finanze, nel rapporto n. R7181 del 15 novembre 2016, aveva già corretto la soglia iniziale per la classe 1 indicando un salario di riferimento di CHF 43'000.- per 13 mensilità, che rapportato a 12 mensilità si attesta a CHF 3'583.- (cfr. art. 4 cpv. 4 LStip). Parimenti si osserva che, sempre a mente della Commissione gestione e finanze, per quanto concerne la congruenza della LStip con l'eventuale esistenza di un contratto collettivo di lavoro (CCL) nella rispettiva professione, la stessa aveva proposto un emendamento (concretizzato nell'attuale art. 4 cpv. 3) dal seguente tenore: "È garantito il principio di considerare il minimo salariale della rispettiva categoria professionale tenendo conto delle specificità del pubblico impiego".

Nel merito della richiesta oggetto dell'iniziativa, lo scrivente Consiglio rileva che la stessa risulta prematura in relazione alla recente (3 anni) entrata in vigore del nuovo assetto legislativo (1° gennaio 2018), che è stata preceduta da importanti discussioni con le associazioni del personale, i consessi politici, sfociate in condivisioni importanti.

Si evidenzia parimenti che il salario proposto di CHF 4'000.- mensili per 12 mensilità, come anticipato, corrisponde al salario minimo proposto dall'iniziativa popolare federale sui salari minimi "Per la protezione dei salari equi – Iniziativa sui salari minimi", bocciata in votazione popolare dal 76% dei cittadini svizzeri (68% in Ticino) nel maggio del 2014 e quindi non sostenuta da una maggioranza della popolazione. A tal proposito osserviamo inoltre che il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la Legge sul salario minimo, legge che concretizza l'art. 13 della Costituzione cantonale che sancisce appunto il principio del salario minimo.

A mente dell'art. 3 cpv. 2 della stessa i rapporti di lavoro retti dal diritto pubblico sono assoggettati alla legge limitatamente all'art. 4. Il citato disposto legale sancisce infatti che il salario minimo orario lordo è fissato in un intervallo tra una soglia inferiore di CHF 19.75 e una soglia superiore di CHF 20.25. Il termine di attuazione del salario minimo (art. 11) prevede che entro il 31 dicembre 2021 lo stesso debba essere compreso in un intervallo tra una soglia inferiore di CHF 19.- e una soglia superiore di CHF 19.50. Il Decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico del 18 novembre 2020 sancisce i vari salari minimi differenziati per ramo economico che oscillano entro le soglie indicate. Anche da questo profilo la richiesta degli iniziativisti non risulta coerente rispetto ai minimi legali.

Per quanto attiene al principio secondo il quale lo stipendio minimo debba considerare il salario minimo della rispettiva categoria professionale (CCL), rileviamo che tale principio è già ancorato nella legge e trova una corretta applicazione nel Regolamento dei dipendenti dello Stato (RDSt). A mente dell'art. 51 cpv. 7 di tale regolamento, sottoposto in consultazione dalle parti sociali in occasione della modifica della LStip, il Consiglio di Stato ha già considerato i minimi salariali di una categoria professionale se essi corrispondono a funzioni che esercitano compiti strettamente analoghi e in condizioni quadro lavorative paragonabili al contesto dell'Amministrazione cantonale. Il capoverso 8 elenca infatti le funzioni con gli adeguamenti iniziali con le classi ed i rispettivi aumenti iniziali, tenuto conto dei vari CCL in vigore per categoria.

Il legislatore specifica nel contempo che tale principio deve tenere conto delle peculiarità del pubblico impiego. Nel merito evidenziamo che l'impiego pubblico, garantisce, oltre alla sicurezza e alla stabilità, il rispetto di quei valori e diritti che permettono ai/alle dipendenti uno sviluppo professionale e personale importante, non sempre riscontrabile nel settore privato. La parità salariale uomo-donna, ad esempio, è garantita a tutti i livelli dell'amministrazione cantonale. Anche dal profilo della progressione salariale, evidenziamo che il sistema retributivo, organizzato mediante la sistematica della scala stipendi, presenta un modello basato su 24 aumenti annui che consentono una continua progressione dello stipendio durante la carriera professionale presso l'Amministrazione cantonale. Tali aumenti annuali sono più elevati ad inizio carriera con una progressione più lenta verso la fine. Questo mira a mantenere l'attrattiva della funzione pubblica nei confronti dei giovani. Si tratta di un aspetto importante, che va chiaramente considerato.

Sulla base di quanto precede, il Governo invita quindi il Parlamento a respingere l'Iniziativa oggetto del presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Manuele Bertoli

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri